

CHIARIMENTI

La Stazione Appaltante e il RUP F.Q. Francesco Ranauro, nel presente documento rispondono alle richieste di chiarimento avanzate dagli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara.

Oggetto: - GARA PER IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DELLE FATTURE IDRICHE DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. Lotto CIG [840879879F].

QUESITI:

1. E' possibile conoscere il numero di anagrafiche affidate?
2. I corrispettivi per anagrafica gestita (€ 5,00) e per ricerca anagrafica effettuata (€ 4,00), rientrano nel corrispettivo finale derivante dall'importo stimato a base d'asta o costituiscono "rimborso" a parte?
3. E' necessario utilizzare un proprio conto corrente dedicato, appositamente aperto dal Concessionario, per la gestione del servizio svolto per ACS?
4. E' possibile conoscere indicativamente il numero di anagrafiche sulle quali si presume siano necessarie ricerche, quindi conoscere l'incidenza degli irreperibili sul totale anagrafiche affidate?
5. In base alle risposte alle richieste di chiarimento, per numero di anagrafiche in affidamento (circa 600) si intende che per i 18 mesi di durata del servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale vengono affidate in totale 600 anagrafiche o corrisponde ad un volume indicativo di affidamenti periodici (mensile / bimestrale / trimestrale)?
6. E' possibile, in alternativa allo strumento del decreto ingiuntivo, avviare la fase del recupero coatto mediante la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910?
7. E' corretto ritenere che, per quelle posizioni già oggetto di tentativo (infruttuoso) di recupero stragiudiziale, l'Ente autorizzerà il concessionario al recupero coatto ad eccezione di quelle che presentino una manifesta insolvibilità del debitore?
8. Atteso che la figura del Direttore Tecnico non è obbligatoria in caso di affidamento di servizi, riteniamo che la mancata presenza di tale figura nell'organigramma societario non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara.
9. In riferimento al punto 2, lett. d) del Disciplinare di Gara, riteniamo che il possesso del requisito dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attivazione per l'attività di riscossione volontaria e coattiva e di recupero crediti è soddisfatto anche con l'indicazione in Visura Camerale, nel campo "attività esercitata" della seguente attività che si riporta fedelmente: "attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni;
10. Si chiede di comunicare, anche approssimativamente, il numero di utenze il cui totale delle posizioni debitorie ammonta ad un importo di morosità da recuperare pari a € 4.400.000,00;
11. Fermo restando che l'eventuale recupero giudiziale avverrà mediante decreto ingiuntivo, come si legge all'art. 17 (punto Fase 3), e non mediante ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, si chiede di chiarire la modalità con la quale potranno essere riconosciuti all'affidatario i rimborsi spese di cui

all'art.17 D. Lgs. n.112/99 come modificato dal D. Lgs. n.159/2015 (oneri di riscossione pari all'1,00% in caso di riscossione spontanea, 3,00% in caso di somme iscritte a ruolo e pagamento entro i 60 gg o 6,00% in caso di pagamento dopo i 60 gg.), considerato che tali spese non potrebbero essere addebitate al contribuente in sede di recupero giudiziale con decreto ingiuntivo.

12. In riferimento al possesso del requisito relativo all'aver eseguito nell'ultimo triennio 2017/2018/2019 o avere in corso di svolgimento, il servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale in almeno tre Enti pubblici" riteniamo che lo stesso sia soddisfatto con l'aver eseguito nell'ultimo triennio 2017/2018/2019 o avere in corso di svolgimento il servizio di recupero credito stragiudiziale mediante sollecito di pagamento (notificato a mezzo raccomandata A/R) e phone collection, ed il servizio di recupero crediti giudiziale mediante ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

RISPOSTE

1. Il numero delle anagrafiche in affidamento è di circa 600;
2. I corrispettivi per anagrafica gestita e per ricerca anagrafica costituiscono "rimborso" a parte;
3. E' necessario che la Società affidataria provveda ad aprire un c/c dedicato alla gestione degli incassi relativi alle pratiche affidate in riscossione
4. Il numero delle anagrafiche per le quali sarà necessaria una bonifica (indirizzi, partita iva, ecc.) non è un dato a noi noto con certezza.
5. Il totale delle pratiche è di circa 600 per tutto il periodo di 18 mesi.
6. No, non è possibile.
7. La risposta al quesito è contenuta nella descrizione della Fase 3) **RECUPERO GIUDIZIALE** del Capitolato d'oneri.
8. **QUESITI N° 8 – 9 e 12** In riscontro ai tre quesiti si rappresenta che il Disciplinare di Gara riporta in maniera esaustiva e corretta quelli che sono le modalità e i requisiti di partecipazione alla procedura di gara nonché tutte le informazioni relative all'appalto. In fase di apertura delle buste si verificherà il possesso di tali requisiti.
9. **QUESITO N. 10** - Il numero di utenze morose da affidare per il successivo recupero del nostro credito risulta essere di circa 600.
10. **QUESITO N. 11** - Si fa presente che all'art. 4 del Capitolato d'Oneri ultimo capoverso, relativo al riconoscimento di spese di cui all'art. 17 d.lgs. 112/99 e d.lgs. 159/2015, è un refuso di stampa da non prendere in considerazione per la formulazione dell'offerta. Infatti tali spese, non potendo essere incluse in un eventuale decreto ingiuntivo a carico dell'utente non possono essere oggetto di recupero giudiziale.

F.TO IL RUP
FRANCESCO RANAURO